

Definizioni rilevanti in relazione alle configurazioni private ammissibili, con particolare riferimento ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

In un contesto, quale quello nazionale, in cui l'attività di distribuzione e di trasmissione è assegnata in concessione, è necessario identificare le configurazioni private che possono essere realizzate. Per questo motivo è necessario disporre di opportune definizioni.

Al riguardo, è prima di tutto necessario distinguere tra i sistemi di distribuzione chiusi e i sistemi semplici di produzione e consumo.

I **sistemi di distribuzione chiusi (SDC)** sono reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, in generale, non riforniscono clienti civili (con alcune eccezioni quali i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC). Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti dei sistemi in questione sono integrati oppure dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente ai proprietari o ai gestori dei sistemi o alle loro imprese correlate. I SDC sono quindi sostanzialmente riconducibili a sistemi caratterizzati dalla presenza di una pluralità di clienti finali e (eventualmente) produttori. I SDC, a loro volta, sono suddivisi in Reti Interne d'Utenza (RIU - qualora sono rispettate anche le condizioni di cui all'articolo 33 della legge 99/09) e altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC). Allo stato attuale sono consentiti nell'ambito dei SDC solo i sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009).

I **sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)** sono invece sistemi caratterizzati dall'insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.

Tali sistemi comprendono:

- a) i sistemi di autoproduzione (SAP);
- b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
- c) gli altri sistemi esistenti (ASE);
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU).

A loro volta nell'ambito dei SAP è possibile distinguere:

- a) le cooperative storiche dotate di rete propria;
- b) i consorzi storici dotati di rete propria;
- c) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP),

dove:

- la **cooperativa storica dotata di rete propria** è ogni società cooperativa di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1943/62, che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
- i **consorzi storici dotati di rete propria** sono i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999, che ha nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci.

In particolare le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria sono ricompresi nell'ambito dei SAP esclusivamente in relazione all'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri clienti soci diretti.

Escludendo dagli SSPC le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria, si ottengono gli altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) che, pertanto, sono l'insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

- a) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
- b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
- c) altri sistemi esistenti (ASE);
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici.

Gli ASSPC sono quindi sostanzialmente sistemi caratterizzati dalla presenza di un solo cliente finale e un solo produttore o (qualora siano ammessi i gruppi societari come meglio declinato nel seguito) riconducibili a sistemi con un solo cliente finale e un solo produttore.

Più in dettaglio:

- a) l'**altro sistema di autoproduzione (ASAP)** è un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
- b) il **sistema efficiente di utenza (SEU)** è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- c) gli **altri sistemi esistenti (ASE)** sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. In sostanza, gli ASE vengono definiti al fine di attribuire una qualifica a tutti i sistemi esistenti, non classificabili tra le reti elettriche, che non possono rientrare nelle altre tipologie espressamente previste dalle leggi vigenti;
- d) i **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU)** sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv., v. e vi.:
 - i. sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
 - ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;
 - iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico

cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica deve essere verificata alla data dell'1 gennaio 2016;

- v. sono sistemi già in esercizio al'1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della prima versione del TISSPC) caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario;
- vi. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite da soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario. L'appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo societario deve essere verificata al 2 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della legge 221/15) ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema.

I SEESEU possono essere classificati in quattro categorie:

- d1) i **SEESEU-A** sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iv. di cui alla precedente lettera d), ovvero, dal 2 febbraio 2016, i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii., e vi. di cui alla precedente lettera d); essi, pertanto, sono sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, al tempo stesso, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. Tali sistemi costituiscono l'insieme minimo dei SEESEU previsto dal decreto legislativo 115/08 e non richiedono la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;
- d2) i **SEESEU-B** sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e iii. di cui alla precedente lettera d); essi, pertanto, sono sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) che rispettano i requisiti previsti per i SEU (possono quindi presentare un solo cliente finale e un solo produttore tra loro diversi, oltre che impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento). Rientrano tra i SEESEU-B, a decorrere dall'1 gennaio 2016 anche i sistemi inizialmente classificati tra i SEESEU-C che hanno potuto essere ricompresi tra i SEESEU-B¹;
- d3) i **SEESEU-C** sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii. e v. di cui alla precedente lettera d); essi, pertanto, sono sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i., ii.) e già in esercizio all'1 gennaio 2014. Questa tipologia di sistemi è a termine e ha cessato i propri effetti il 31 dicembre 2015 (con l'unica eccezione dei sistemi che avevano i requisiti per diventare SEESEU-A a decorrere dal 2 febbraio 2016, per i quali la tipologia SEESEU-C ha trovato applicazione fino a tale data);
- d4) i **SEESEU-D** sono i sistemi inizialmente identificati come Reti Interne di Utenza, caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un'unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario.

¹ I SEESEU-C vengono annoverati tra i SEESEU-B qualora siano rispettati tutti i seguenti vincoli:

- alla data dell'1 gennaio 2014 i soggetti giuridici, eventualmente diversi, che gestiscono le unità di consumo di energia elettrica devono appartenere ad un unico gruppo societario, indipendentemente dalla presenza di uno o più soggetti giuridici che gestiscono gli impianti di produzione;
- entro il 31 luglio 2015 tutti gli impianti di produzione presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestiti da un unico produttore e tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione devono essere gestite da un unico cliente finale, non necessariamente coincidente con il predetto produttore;
- entro il 31 luglio 2015 i predetti impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

Infine, è possibile identificare separatamente i sistemi per i quali trova applicazione lo scambio sul posto. In particolare:

- e) gli **SSP-A** sono ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzato da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
- f) gli **SSP-B** sono ASSPC in regime di scambio sul posto non rientrante nella categoria di SSP-A.

Tutte le definizioni e le articolazioni sopra riportate sono state inizialmente definite dalla normativa primaria (e, in alcuni casi, meglio precisate dall'Autorità):

- 1) al fine di individuare le configurazioni private effettivamente realizzabili, in un contesto in cui il trasporto di energia elettrica ai clienti finali è svolto in regime di concessione (attività di distribuzione e/o trasmissione di energia elettrica);
- 2) anche – e soprattutto – al fine di attribuire alle diverse tipologie di configurazione privata diversi trattamenti tariffari.

Poiché ogni sistema potrebbe rientrare in più di una tipologia tra quelle sopra elencate, è stata anche definita una scala di priorità ai fini dell'identificazione. Pertanto, un sistema elettrico che possiede tutti i requisiti per poter essere classificato in almeno due delle categorie, viene classificato come:

- i) SSP-A, qualora rispetta i requisiti di cui alla lettera e);
- ii) SSP-B, qualora rispetta i requisiti di cui alla lettera f);
- iii) SEESEU-A, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B ma rispetta i requisiti di cui alla lettera d1);
- iv) SEESEU-B, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, ma rispetta i requisiti di cui alla lettera d2);
- v) SEU, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, ma rispetta i requisiti di cui alla lettera b);
- vi) SEESEU-C, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, ma rispetta i requisiti di cui alla lettera d3);
- vii) SEESEU-D, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, ma rispetta i requisiti di cui alla lettera d4);
- viii) ASAP, qualora non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, ma rispetta i requisiti di cui alla lettera a);
- ix) ASE, qualora rispetta esclusivamente i requisiti di cui alla lettera c).

Nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione, che non rientrano nella categoria delle reti elettriche, né in alcuno dei sottoinsiemi che compongono l'insieme dei SSPC, sono configurazioni non ammissibili e pertanto non devono essere connesse alla rete elettrica.

Come già anticipato, ciascuna delle richiamate fattispecie di configurazioni private, fino al 31 dicembre 2016, presentava un proprio specifico trattamento tariffario in relazione alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

Successivamente, per effetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 (cd. decreto-legge milleproroghe):

- a decorrere dall'1 gennaio 2017 non vi è più alcuna differenza, dal punto di vista dell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, tra le diverse tipologie di ASSPC realizzabili né tra le diverse tipologie di SDC consentite. Per tutte le configurazioni private realizzabili (siano esse SSPC o SDC), infatti, le parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo

all'energia elettrica prelevata da rete pubblica. Tuttavia, allo stato attuale, le sopra richiamate definizioni non sono state modificate nel quadro normativo e, pertanto, continuano a mantenere la propria validità ai fini della corretta identificazione delle configurazioni private consentite;

- cessano altresì gli effetti delle norme abrogate non ancora perfezionati (in relazione all'applicazione della parte variabile delle componenti tariffarie A e UC sull'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa l'applicazione limitata al 5% della predetta parte variabile nel caso di SEU, SEESEU e RIU);
- le componenti tariffarie che avrebbero dovuto essere applicate all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica non sono più esigibili, anche in relazione ai periodi antecedenti all'1 gennaio 2017, con l'unica eccezione della componente di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 314/03 (componente tariffaria MCT a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari). Quest'ultima, infatti, continua a trovare applicazione all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica nel caso di ASSPC e SDC diversi da SEU, SEESEU-A e SEESEU-B (esentati per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 56/10) nonché diversi dai SEESEU-D (originariamente classificati tra le RIU ed esentati per effetto dell'articolo 33, comma 6, della legge 99/09) e dalle RIU (esentate per effetto dell'articolo 33, comma 6, della legge 99/09).

Una siffatta disposizione normativa impone la revisione della regolazione vigente, ferma restando l'esigenza di completare la razionalizzazione sistemica delle configurazioni private già in essere (affinché siano inquadrare nelle fattispecie consentite sulla base delle definizioni attualmente vigenti, inducendo gli eventuali clienti finali "nascosti" a regolarizzarsi tramite connessione, diretta o indiretta, alla rete pubblica o tramite identificazione di un ASSDC).

Pertanto, alla luce dell'innovato contesto normativo, per quanto riguarda la corretta identificazione degli ASSPC:

- qualora al 31 dicembre 2016 sia già stata presentata richiesta di qualifica di SEU o SEESEU, il GSE completa l'attività istruttoria verificando in quale categoria, tra quelle previste di ASSPC, ricade il sistema in oggetto riportandone l'esito sul sistema GAUDÌ;
- a decorrere dall'1 gennaio 2017 non è più necessario presentare al GSE richiesta di qualifica di SEU o SEESEU. Trova applicazione solo il normale iter di connessione. Qualora si voglia procedere a richiedere per il predetto ASSPC l'accesso al regime di scambio sul posto, si applica il normale iter previsto dagli articoli 3, 4 e 4bis del TISP². In caso di accesso al regime di scambio sul posto, il GSE qualifica l'ASSPC come SSP-A o SSP-B, dandone comunicazione al sistema GAUDÌ;
- nel caso di un ASSPC per il quale il richiedente ha comunque presentato richiesta di qualifica di SEU o SEESEU nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2017 e il 30 aprile 2017, il richiedente, in alternativa, può:
 - a) rinunciare all'istanza di qualifica entro il 31 maggio 2017. In tali casi il GSE comunica al sistema GAUDÌ la tipologia di ASSPC che i richiedenti hanno indicato nell'istanza iniziale;
 - b) non rinunciare all'istanza di qualifica. In tali casi il GSE completa l'attività istruttoria verificando in quale categoria, tra quelle previste di ASSPC, ricade il sistema in oggetto riportandone l'esito sul sistema GAUDÌ;
- il GSE implementa una procedura finalizzata a identificare gli ASSPC già in esercizio alla data del 30 aprile 2017 per i quali non è stata presentata nessuna richiesta di qualifica, sulla base di modalità autonomamente definite previa verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, riportando l'esito sul sistema GAUDÌ. Tale attività viene effettuata a partire dai dati e dalle informazioni a qualunque titolo già in

² Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

possesto del GSE, dai dati resi disponibili dai gestori di rete su richiesta del medesimo GSE quali, a titolo d'esempio, quelli afferenti ai punti di connessione utilizzati sia per le immissioni sia per i prelievi di energia elettrica non afferenti a produttori puri di energia elettrica, ovvero a partire dai dati disponibili presso CSEA o presso il Sistema Informativo Integrato (SII), nonché dai dati contenuti nelle dichiarazioni fornite all'Agenzia delle Dogane.

Le attività che rimangono in capo al GSE, semplificate rispetto a quelle precedenti al decreto-legge milleproroghe, hanno sostanzialmente la finalità di evitare la presenza di clienti finali "nascosti" all'interno delle configurazioni già in essere. Tali clienti finali, pertanto, sono tenuti a richiedere la connessione diretta o indiretta alla rete pubblica ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni a richiedere di essere identificati come ASDC. Sempre per tale finalità, l'Autorità, avvalendosi del GSE, effettua verifiche a campione sulle configurazioni private ivi incluse quelle di prossima costituzione.

Per quanto riguarda la corretta identificazione degli ASDC, sono state estese le medesime modalità già previste per le RIU. Pertanto, i soggetti che ritengono di possedere i requisiti per identificarsi come ASDC sono tenuti a darne comunicazione all'Autorità e, per conoscenza, al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata (se diversa), allegando la documentazione necessaria (si veda, in particolare, l'articolo 9 del TISDC³ e l'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel). A seguito di apposita istruttoria, l'Autorità pubblica il Registro degli ASDC, così come già effettuato per le RIU (si veda, al riguardo, la deliberazione 788/2016/R/eel), e definisce per ogni ASDC il proprio perimetro geografico.

Ai fini della corretta identificazione degli ASSPC e degli SDC sulla base delle rispettive definizioni, è necessario prima di tutto individuare correttamente i clienti finali e i produttori. Al riguardo, si ricorda che:

- 1) **produttore** di energia elettrica o produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. È l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- 2) **cliente finale** è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private. Di seguito vengono richiamate le disposizioni regolatorie attualmente vigenti finalizzate a identificare i clienti finali del settore elettrico.

Il TIC⁴ prevede che gli impianti elettrici dei clienti finali siano in generale connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, fatte salve le pompe di calore elettriche e le ricariche dei veicoli elettrici per le quali la medesima unità immobiliare può presentare più punti di connessione.

Il TISSPC⁵ prima e il TISDC poi, al fine di identificare i clienti finali, hanno meglio precisato il concetto di "unità di consumo". Essa è l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo nei seguenti casi:

³ Allegato A alla deliberazione 539/2015/R/eel.

⁴ Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel.

⁵ Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel.

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
- unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell'unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC (installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente per l'alimentazione di pompe di calore elettriche e destinati esclusivamente all'alimentazione privata di veicoli elettrici) o di cui al comma 9.1 del TISSPC (connessione, per particolari esigenze di esercizio, di ASSPC alla rete tramite più punti di connessione). A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui al comma 2.2 del TIT.

Le disposizioni regolatorie sopra richiamate individuano, pertanto, l'unità immobiliare (comprensiva delle relative pertinenze) come l'elemento minimo per identificare l'unità di consumo e, quindi, il cliente finale del sistema elettrico. Qualora fossero presenti più soggetti all'interno della medesima unità immobiliare e qualora l'accatastamento risulti corretto, si identifica comunque un'unica unità di consumo e un unico cliente finale.

Infine, solo nel caso di SEESEU-A, SEESEU-C (qualifica, quest'ultima, ormai priva di effetti) e SEESEU-D, nonché nel caso di ASAP e ASE, nel rispetto delle relative definizioni, è possibile che più unità di consumo condividano il medesimo punto di connessione alla rete elettrica e il relativo codice POD. Per ulteriori informazioni in merito alle unità di consumo si rimanda alle FAQ aggiornate relative al TISSPC, sezione F.

I clienti finali "nascosti", intesi come clienti finali non connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica né già appartenenti a SDC o ASSPC, sono tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018, richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all'Autorità la costituzione di un ASDC ai sensi del TISDC.

Ai clienti finali "nascosti" che si auto-dichiarano entro il 30 giugno 2018 sono applicati conguagli senza maggiorazioni o penali solo nei casi in cui, pur non avendo richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC). Qualora siano necessari conguagli, tali clienti finali sono tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate, in assenza di maggiorazioni o di penali, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione.

I clienti finali "nascosti" che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, quali gestore di rete, Agenzia delle Dogane, etc., sono tenuti a versare a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali, la differenza, maggiorata del 30%, tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati

come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema eventualmente versate, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione. Al riguardo, i gestori di rete, qualora dovessero individuare, anche in via presunta, alcuni clienti finali "nascosti", sono tenuti a darne comunicazione a CSEA e all'Autorità per le azioni di competenza. L'Autorità, ove necessario, può avviare istruttorie e procedimenti sanzionatori in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda l'applicazione delle componenti tariffarie:

- a decorrere dall'1 gennaio 2017, le componenti tariffarie A e UC trovano applicazione con esclusivo riferimento ai punti di connessione alla rete pubblica (c€/punto), alla potenza impegnata su tali punti (c€/kW) e all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (c€/kWh);
- le parti variabili delle componenti tariffarie A e UC non trovano più applicazione sull'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica anche in relazione ai periodi antecedenti al 2017. Verranno effettuati approfondimenti in relazione alle componenti tariffarie eventualmente già applicate all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica in relazione agli anni antecedenti al 2017;
- nel caso di ASSPC o SDC diversi da RIU, SEU, SEESEU-A, SEESEU-B e SEESEU-D, CSEA completa l'applicazione, all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, della componente tariffaria MCT in relazione al periodo fino al 31 dicembre 2016, anche prevedendo la possibilità di effettuare pagamenti rateali. A decorrere dall'1 gennaio 2017, per effetto dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, anche la componente tariffaria MCT trova applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 2017, non esiste più alcuna differenza sul piano tariffario tra SEU, SEESEU, ASE e ASAP (per quanto riguarda gli ASSPC) né tra RIU e ASDC (per quanto riguarda i SDC).

Infine, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento, continuano a trovare applicazione:

- a) la deliberazione 46/2012/R/eel e il relativo TICOOP, nel caso delle cooperative elettriche e dei consorzi storici dotati di rete propria;
- b) la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo TISSPC, nel caso degli ASSPC. Tale regolazione ha trovato applicazione dall'1 gennaio 2014;
- c) la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo TISDC, nel caso dei SDC. Tale regolazione troverà applicazione dall'1 ottobre 2017 nel caso delle RIU e dall'1 gennaio 2019 nel caso degli ASDC. Si ricorda, a tal fine, che i gestori di SDC sono a tutti gli effetti distributori di energia elettrica nel senso meglio precisato nel medesimo TISDC a cui si rimanda.